

GIUNTA REGIONALE DEL LARIO

- 2 FEB. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDE' - 2 FEB. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LARIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 211 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Emilio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	PERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
EGNADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angelo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	MITA	Michela	"
FEDERICO	Maurizio	"	SPIZZUTTI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... GMISSIS

CIOFFARELLI / MARRONI /

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 266

Oggetto: Autorizzazione ai soli fini idraulici per attraversare il Fosso Cavone in agro di Roccasecca - strada Provinciale CASALVERI, Roccasecca, con condotte per distribuire Gas metano. Ditta: Italcogim spa.



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità;
VISTA l'istanza in data 13.11.97 della Ditta Italcogim S.p.a. S.Stefano ai
Settore Regionale Decentrato OO.LL.PP. di Frosinone corredata presentata al
Settore Regionale alle OO.LL.PP. di Cassino, corredata dalla relazione generale
ed elaborati grafici, intese ad ottenere l'autorizzazione ai soli fini idraulici
per attraversare il Fosso Cavone, in Agro del Comune di Roccasecca, in
corrispondenza dell'incrocio con la strada Provinciale Casalvieri - Roccasecca,
con una condotta di Gas Metano;

VISTI gli artt. 57-93-98 e 99 del T.U. di legge approvato con R.D. 25.07.1904
n. 523;

VISTO l'art. 1 del R.D. 19 novembre 1921 n. 1688;

VISTO l'art. 8 del D.P.R. 15.01.72, n. 8 e gli artt. 89 e 90 del DPR 24.07.77
n.616 riguardanti le attribuzioni in materia di opere idrauliche e
dell'assentimento, da parte delle Regioni interessate in ordine alla tutela,
disciplina ed utilizzazione delle acque pubbliche;

VISTO l'art. 10 della legge 18.05.1989 n. 183;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita dal Settore Decentrato di Cassino;

VISTO il parere favorevole espresso dal punto di vista idraulico dal Settore
Regionale Decentrato di Cassino nella relazione istruttoria del 11.02.98 n.
prot. 705;

RITENUTO che l'istanza in argomento possa essere accolta subordinatamente
all'osservanza delle norme di cui al parere del Settore Decentrato OO.LL.PP.
di Cassino facente parte integrante della presente deliberazione;

VISTA la legge 127/97;

all'unanimità

D E L I B E R A

Salvi e riservati i diritti dei terzi sulla base di quanto disposto in premessa
si autorizza, ai soli fini idraulici l'opera a favore della ditta ITALCOGIM S.p.A
subordinando tuttavia l'autorizzazione stessa all'osservanza delle seguenti
condizioni;

Art. 1) L'opera di cui all'oggetto dovrà essere realizzata conformemente agli
elaborati di progetto approvati, significando che qualsiasi modifica dovrà
essere sottoposta ad esame da parte del competente Settore Decentrato
OO.LL.PP. di Cassino;

Art. 2) L'esecuzione dell'opera di cui all'oggetto dovrà essere subordinata
alla piena osservanza delle leggi e dei decreti regolanti direttamente ed
indirettamente la materia, nonché ad altri adempimenti e comminatorie stabiliti
dalla normativa statale e regionale vigente;

Art. 3) la eventuale autorizzazione rilasciata avrà valore solo ai fini idraulici
e subordinatamente all'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi della Legge 2-
2-74 n° 64, nonché alle norme di cui alla Legge 8-8-85 n° 431, Legge 10-05-
76, n° 319, e non darà facoltà di promuovere espropri ed occupazioni di
immobili;

Art. 4) la ditta beneficiaria dovrà impegnarsi a:

A) eseguire i lavori a regola d'arte delle opere autorizzate senza arrecare
danni o molestie alle proprietà pubbliche e private;

B) non alterare nè danneggiare le caratteristiche topiche, vegetazionali,
faunistiche dei luoghi precedenti l'esecuzione delle opere;

C) non alterare in modo dannoso le pertinenze idrauliche e a non impedire il
libero esercizio delle utenze in atto;

Art. 5) i lavori in argomento dovranno eseguirsi adottando tutti gli
accorgimenti tecnici e le misure precauzionali atti ad assicurare il normale e
libero deflusso delle acque;

Art. 6) ad evitare che abbiano a verificarsi impedimenti di qualsiasi genere,
che possano compromettere il regolare deflusso delle acque, la ditta
beneficiaria curerà la manutenzione e la sorveglianza delle opere realizzate,

impegnandosi ad assicurare l'efficienza e l'integrità dell'alveo dei corsi d'acqua interessati anche dopo la realizzazione stessa delle opere;

Art. 7) durante l'esercizio, ed in particolare negli eventi di piena, i manufatti devono essere vigilati, a cura del concessionario, al fine di assicurare l'incolumità pubblica e privata;

Art. 8) L'Amministrazione regionale, per la quale vi è estraneità dei suoi interessi generali nei riguardi della ditta beneficiaria, resta sollevata da ogni responsabilità per danni a persone o che dovessero comunque derivare dalle opere in argomento;

Art. 9) per motivi idraulici o di pubblico interesse in genere o comunque a discrezione dell'Amministrazione Regionale o Statale, potranno essere richieste modifiche totali o parziali, nonché la demolizione delle opere autorizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi, senza pretesa di sorta da parte della ditta beneficiaria;

Art. 10) Se, nel corso della durata della Delibera di G.R.L. di autorizzazione si verificano piene eccezionali non ben tollerate dai manufatti in disamina, la ditta beneficiaria dovrà adottare tutti i provvedimenti immediati a tutela della pubblica e privata incolumità e provvedere alla ristrutturazione e al ridimensionamento delle opere, previa richiesta ed ottenimento di nuova approvazione idraulica, che sostituirà l'atto di che trattasi;

Art. 11) Dovrà essere data tempestiva comunicazione delle date di inizio e di ultimazione dei lavori all'Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità, Settore Decentrato di Cassino, ed ai tecnici di quest'ultimo dovrà essere consentito in qualsiasi momento il libero accesso ai cantieri;

Art. 12) La eventuale autorizzazione avrà la durata di anni 19 (diciannove) consecutivi e continui, decorrenti dalla data della medesima, salvo rinnovo alla scadenza, ma potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento dall'Amministrazione concedente senza indennizzo, con l'obbligo di demolire le opere eseguite da parte della ditta beneficiaria, sempre che sia richiesto dal pubblico interesse, ovvero per inosservanza delle presenti condizioni e per lavori di sistemazione del corso d'acqua interessato dall'intervento di che trattasi;

Art. 13) In caso di rinuncia, decadenza o revoca, la ditta beneficiaria dovrà a sue spese rimuovere le opere e rimettere in ripristino lo stato dei luoghi ed in particolare le pertinenze demaniali che risultino alterate o danneggiate;

Art. 14) L'opera eventualmente autorizzata deve essere messa in esercizio dopo l'avvenuto riscontro della conformità ai relativi elaborati tecnici approvati, alle presenti prescrizioni ed a quelle che sono state eventualmente imposte durante l'attuazione della medesima;

Art. 15) Con decorrenza dall'anno della deliberazione di autorizzazione ai lavori la ditta beneficiaria deve versare annualmente ed anticipatamente e subordinatamente ad eventuali integrazioni e conguagli che verranno determinati dai competenti organi finanziari, gli attinenti oneri fiscali e precisamente:

A) a titolo ricognitorio, salvo occupazione di suolo demaniale, la ditta beneficiaria dovrà effettuare, di anno in anno, il versamento del canone anticipato di f. 240.000. Detto canone è dovuto integralmente anche se la ditta non possa o non voglia far uso dell'autorizzazione, fermo restando la facoltà di revoca di cui al successivo art. 16;

B) a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, la ditta beneficiaria dovrà effettuare il versamento del deposito cauzionale di f. 240.000 pari ad una annualità;

C) a garanzia del pagamento dei canoni, la ditta beneficiaria dovrà effettuare il versamento del deposito cauzionale di f. 480.000 pari a due annualità, somma che sarà, salvo rinnovo ed ove nulla-osta, restituita alla scadenza del presente atto.

Tali oneri sono soggetti alle variazioni di Legge;



Art.16) nei casi di revoca o di rinuncia all'autorizzazione ai fini idraulici, l'obbligo al pagamento degli oneri sopradetti cessa al compimento dell'annualità in corso alla data della deliberazione che pronuncia la revoca, o alla data della rinuncia notificata;

Art.17) nei casi di revoca o di rinuncia sopra descritti, l'Amministrazione concedente ha diritto di ritenere, senza compenso, le opere costruite o di obbligare il concessionario ad eseguire a propria cura e spese i lavori di ripristino dell'alveo, delle sponde, arginature e pertinenze del corso d'acqua interessato e nelle condizioni richieste dal pubblico interesse;

Art.18) la mancata osservanza di una sola delle presenti condizioni o l'inottemperanza a quanto venisse eventualmente imposto in sede d'esecuzione dei lavori, notificate a norma di legge al titolare, comportano l'inefficacia dell'autorizzazione, dalla data della avvenuta notificazione sino al provvedimento di revoca della medesima;

Art.19) Il rinnovo della presente autorizzazione deve essere richiesto almeno due anni prima della scadenza della stessa;

Art.20) Sono a carico del titolare le spese di registrazione, nonché tutte le altre analoghe, dipendenti dalla deliberazione regionale;

Art. 21) Per ogni effetto di legge la ditta elegge il proprio domicilio presso la Casa Comunale di Roccasecca.

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127/97.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE